

# Introduzione:

## avvocati e giudici nel giudizio di cassazione

### SOMMARIO:

1. I noti problemi del giudizio di cassazione. – 2. Le cause dei problemi del giudizio di cassazione. – 2.1. La frequente non uniformità della giurisprudenza di legittimità. – 2.2. La frequente cattiva qualità delle sentenze di merito. – 3. L'indagine circa i compiti dell'avvocato attraverso la lettura delle “storture” del giudizio di cassazione. – 4. Il rimedio della riforma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. e la sua efficacia.

### *1. I noti problemi del giudizio di cassazione*

Il processo è un meccanismo complesso, il cui preciso funzionamento è imprescindibile per la tutela dei diritti.

Ciò è tanto più vero quando si parla del processo in sede di legittimità, in quanto esso tende a tracciare la strada che i giudici di merito dovranno seguire per il futuro<sup>1</sup> – magari anche in quello stesso giudizio, in caso di cassazione

---

<sup>1</sup> P. Calamandrei, *Opere giuridiche*, Vol. VII, *La Cassazione civile* (Parte seconda), TrE-Press, Roma, 2019, 121-122 sintetizza che il potere di controllo della Corte di cassazione «tende ad assicurare nello Stato la uniformità della giurisprudenza e quindi la unità e la uguaglianza del diritto obiettivo, attraverso la cernita delle diverse interpretazioni di una stessa norma giuridica coesistenti nella giurisprudenza a causa della pluralità contemporanea degli organi giudiziari di uno stesso grado: da questo punto di vista, la Corte di cassazione non si limita a distruggere, ma contribuisce potentemente a disciplinare e a fissare quella feconda opera di interpretazione del diritto obiettivo che è compiuta ininterrottamente dalla giurisprudenza». Nell'ottica del rafforzamento della nomofilachia, soprattutto come guida per i giudici di merito, vanno senz'altro ricordati gli importanti interventi della Terza Sezione con i progetti tematici: il “progetto esecuzioni”, il “progetto sanità” ed il “progetto locazioni”. A. Spirito, *Il “Progetto esecuzioni” della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2019, 2, nell'illustrare il primo (per un accenno al quale si può vedere anche, se si vuole, M. Menicucci, *Giudizio di cassazione e cause di lavoro*, in *LG*, 2018, 790 e E. Scoditti, *La nomofilachia naturale della Corte di cassazione. A proposito di un recente scritto sulla «deriva della Cassazione»*, in *Foro It.*, 2019, 5, 416), nota come «l'imponente carico dei fascicoli implica che il giudice della legittimità spesso vada a risolvere, senza prefissati itinerari giuridici, que-

con rinvio – e tendenzialmente a porre la parola fine su quello specifico giudizio (salvo il caso appena detto di rinvio, in cui comunque si è sicuramente definita una specifica questione).

Gli errori commessi in questa sede – tanto dagli avvocati, quanto dai giudici – non sono quindi più emendabili<sup>2</sup>, eccettuati i rari casi in cui sia possibile chiedere la revocazione della decisione e quelli – ancor più rari – in cui tale richiesta venga accolta. Questi errori possono essere dannosi per l'intero ordinamento, conducendo a decisioni sbagliate da parte dei giudici che in seguito osservino l'insegnamento sbagliato; certamente sono dannosi per la parte, che magari perde la causa pur avendo in realtà astrattamente ragione.

In questa monografia si vuole cercare di fare un'analisi di alcune patologie del giudizio di cassazione, sotto due distinti angoli visuali.

Il primo è quello degli errori degli avvocati, da cui possono derivare decisioni sostanzialmente ingiuste, anche se formalmente corrette. Si pensi al caso della parte che abbia ragione e che si veda respingere il ricorso per un motivo formale. È evidente che la prima ipotesi che viene alla mente è quella del ricorso non autosufficiente, casistica che riempie i repertori con decisioni molto spesso opinabili. È altrettanto evidente che ciò riguarda il processo in generale: una parte può essere ad esempio dichiarata decaduta dal diritto e perdere la causa quando magari aveva pienamente ragione nel merito (si pensi, ad esempio, al caso di tardivo deposito del ricorso per impugnativa di licenziamento). Tali aspetti divengono però molto più importanti dinnanzi alla Corte di cassazione, non solo per l'accennata impossibilità di porre rimedio agli errori, ma anche perché i requisiti formali del ricorso per cassazione sono insidiosissimi.

L'altro angolo visuale d'interesse è l'analisi di quelle decisioni che si stenta a condividere (o, talvolta, a comprendere) in quanto magari contrastanti con indirizzi consolidati prima e successivamente sempre ribaditi; o perché fondate su letture del testo normativo che – seppur magari motivate in maniera eccellente – appaiono con esso difficilmente conciliarsi; o perché derivanti da veri e propri errori di giudizio; o ancora perché – nell'essere pienamente rispettose dei rigidi requisiti del giudizio di cassazione – sembrano tendere più alla celerità del giu-

---

stioni attinenti ad un quadro normativo passato (o, addirittura, ormai mutato) e non affronti i temi dibattuti nel contesto, con la conseguenza ulteriore che la confusione di principi in cui versano i giudici del merito e la mancanza di pronunzie nomofilattiche diviene *ex se* fonte di ulteriore contenzioso». Cfr. anche M. Miscione, *La garanzia della legge e i giudici* (“*Nomofilachia*”), in *LG*, 2004, 829.

<sup>2</sup> P. Curzio, *Il problema Cassazione*, in *QG*, 2015, 125 in modo condivisibile afferma che è anche «superfluo sottolineare che gli errori fatti in sede di giudizio di cassazione sono nella quasi totalità dei casi irrimediabili».

dizio ed alla necessità di smaltire i fascicoli che al perseguimento del fine di rendere giustizia alla parte che ha ragione<sup>3</sup>. Possono quindi esservi sentenze od anche indirizzi attinenti al diritto processuale di legittimità che fondatamente si possono non condividere; la loro conoscenza ed analisi è necessaria per adeguare il proprio agire in modo da stare quanto più lontano possibile dai rischi di inammissibilità ed aumentare le probabilità di accoglimento del ricorso.

Quest'analisi può condurre – almeno questo è l'auspicio – ad un duplice risultato.

Da un lato, costituire uno strumento per focalizzare alcuni punti in cui si annida il rischio di sbagliare. In quest'ottica anche la lettura degli errori dei giudici può forse fornire le lenti adatte per leggere e comprendere quanto poi richiesto all'impugnante.

Dall'altro, fornire un contributo al dibattito per pervenire all'individuazione degli strumenti migliori per rendere più efficace e più giusto il processo dinnanzi alla Suprema Corte.

Il tutto tenendo sempre come faro le pronunce della Cassazione, considerando che la stagione che stiamo vivendo si caratterizza per l'importanza marcata del precedente<sup>4</sup> e che il diritto processuale di legittimità è per sua natura di carattere fortemente giurisprudenziale, ed in qualche misura risente anche del fatto che, naturalmente, non esista la possibilità di censurare la correttezza dell'operato procedurale dei Supremi Giudici. Quindi – per come si è già anticipato – il presente volume non può che trarre la linfa vitale proprio dalle pronunce giurisprudenziali, che vengono riportate copiose non solo perché sullo stesso argomento spesso si rinvengono (com'è frequente in ogni ramo del diritto) orientamenti contrastanti; ma pure perché tra le pronunce che

---

<sup>3</sup> Si pensi al caso della necessità che la procura speciale sia successiva alla sentenza impugnata, in relazione al quale A. Scarpa, *La necessaria posteriorità della procura speciale nel giudizio di Cassazione*, in *LG*, 2013, 1036, ricorda «il dubbio malevolo che ... più che voler reprimere l'uso della *blind appellation* (“gravame al vento”), persegua disperate finalità deflative del contenzioso che troppo affanna la Suprema Corte». B. Capponi, *La Corte di cassazione e la «nomofilachia» (a proposito dell'art. 363 c.p.c.)*, in *Judicium* sostiene perentoriamente che «la funzione attuale della Corte è, principalmente, quella di respingere il contenzioso».

<sup>4</sup> G. Franza, *Il valore del precedente e la tutela dell'affidamento nel diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2019, 21 evidenzia come «al precedente possano attribuirsi varie funzioni ... tra cui in particolare la certezza del diritto ... sovente considerata un principio generalissimo e condiviso in ambito sovranazionale, se non addirittura immanente a ogni ordinamento», sottolineando poi il legame con il «... concetto di affidamento, che appunto consiste sia nello stato di fiducia, sicurezza o garanzia, determinato dalla prevedibilità del diritto, sia nell'atto di riporre tale fiducia su una certa situazione, cioè un atto che può così esplicitarsi nella dimensione della legittimità, quale limite alle possibili deroghe alla certezza». Cfr. anche, più in generale, M. Miscione, *Certezza del diritto (Una garanzia fondamentale)*, in *LG*, 1995, 897.

affermano di collocarsi nel medesimo solco vi sono incongruenze o sfumature che spesso sono sottili e possono rappresentare la linea di confine, talvolta quasi impercettibile, tra un accoglimento ed un rigetto. Va esaminato l'andamento della giurisprudenza, evidenziandone l'importanza nel settore oggetto di trattazione, quale fondamentale formante di produzione del diritto, per sua natura – in particolare nell'attuale momento storico – mai del tutto certo, neppure per gli orientamenti più antichi o apparentemente consolidati.

La Corte di cassazione e gli avvocati vivono – seppur in maniera diversa – gli stessi problemi, il primo dei quali è certamente quello della durata intollerabilmente lunga del giudizio di legittimità, dovuta all'impossibilità per i giudici di Piazza Cavour di gestire un carico di lavoro che a un certo punto è divenuto impressionante (anche se al riguardo non si può certamente dimenticare che gli ultimi anni ci hanno consegnato un quadro più rassicurante per quel che attiene alla durata dell'ultimo grado di giudizio<sup>5</sup>).

Da qui, allora, le più svariate proposte che hanno condotto alle frenetiche riforme degli ultimi anni, tese – in maniera più o meno efficace e più o meno apprezzabile – a tentare di risolvere il problema dei tempi del giudizio, spesso accogliendo le sollecitazioni che pervenivano dalla stessa Suprema Corte<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> D'altronde basti pensare al notevole aumento dei provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione: nel 2019 sono stati 34.750, mentre nel 2016 erano 27.589 (dati tratti dal sito [www.italggiure.giustizia.it/sncass](http://www.italggiure.giustizia.it/sncass)).

<sup>6</sup> G. Mammone, *Presentazione*, in F. Didone, A. De Santis (a cura di), *I processi civili in cassazione*, Giuffrè, Milano, 2018, VII s., illustra dettagliatamente l'influenza che hanno avuto le richieste provenienti dalla Cassazione sulle riforme legislative del processo di legittimità. A. Panzarola, *La Cassazione Civile dopo la L. 25 ottobre 2016, n. 197 e i c.d. Protocolli*, in *NLCC*, 2017, 362 nota come la Suprema Corte fosse alla testa delle «forze all'opera» per la riforma operata dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, evidenziando come «anche le riforme del 2009 e 2012 – per comune convincimento – sono state volute dalla Cassazione. La quale ha fatto sentire la sua voce anche attraverso l'Assemblea Generale». Quanto alla riforma del 2016 è interessante leggere ciò che al riguardo riferiscono R. Frasca, *Contro l'idea che la Corte di Cassazione non tenga in considerazione la funzione dell'Avvocato in sede di legittimità*, in *Judicium* («È vero che il ridimensionamento in termini di frequenza della tenuta dell'udienza pubblica disposto dalla riforma del 2016 è stato fortemente voluto dall'interno della Corte di Cassazione. Ricordo, peraltro, che venne convocata un'assemblea straordinaria della sola Cassazione Civile, ma rammento che in essa il dibattito fu confinato nelle battute temporali finali, che furono veramente esigue. Sicché, lo dico con franchezza, la riforma fu patrocinata soprattutto dal pensiero dei vertici di allora o meglio di coloro della cui assistenza quei vertici si avvalevano. Certo è comunque giusto dire che la sponsorizzò la Corte di Cassazione, ma, ferma la notazione, si deve pure considerare che la riforma la fece il legislatore») e G. Mammone, *Introduzione alla terza edizione*, in M. Acierio, P. Curzio, A. Giusti (a cura di), *La Cassazione Civile Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana (Terza Edizione)*, Cacucci, Bari, 20 («Tale modalità di decisione è frutto della richiesta dell'Assemblea Generale del 25 giugno

Ma oltre ai rimedi legislativi, sono stati attuati dei rimedi “domestici”<sup>7</sup>, che come detto spesso hanno dato l’inaccettabile impressione che la Corte avesse di mira soprattutto lo smaltimento dell’arretrato. In questa direzione, innanzitutto, l’introduzione a livello pretorio del famigerato principio di autosufficienza<sup>8</sup>, temibile strumento utilizzato – in maniera ondivaga, in verità – per falciadiare moltissimi ricorsi con declaratorie di inammissibilità.

Potrebbe allora essere il caso di soffermarsi, prima che sui rimedi necessari per gestire circa 30.000 ricorsi civili all’anno, sulle cause dell’esistenza di questi numeri, e vedere su quali di esse sia effettivamente possibile intervenire.

## 2. Le cause dei problemi del giudizio di cassazione

Vi sono due aspetti da considerare come fortemente incidenti sul numero di

---

2015 di assicurare una più agile sede decisoria»); A. Cosentino, *I procedimenti camerali e l’udienza pubblica*, in M. Acierno, P. Curzio, A. Giusti (a cura di), *La Cassazione Civile*, cit., 403 afferma che «l’idea della cameralizzazione ... rappresenta l’esito di un dibattito che andava avanti da tempo, sia nella dottrina processual-civilistica, sia all’interno della Cassazione».

<sup>7</sup> R. Rordorf, *Nomofilachia e “diritto vivente” nell’esercizio della giurisdizione*, in R. Rordorf, *Magistratura Giustizia Società*, Cacucci, Bari, 2020, 346, parlando del numero di ricorsi che la Suprema Corte si trova a gestire afferma: «Quanto ai pur meritevoli sforzi di riorganizzazione interna, ed in particolare al tentativo di adottare forme di motivazione semplificata per i provvedimenti che non comportano un marcato esercizio della funzione nomofilattica, ho l’impressione che si tratti di meri palliativi». Interessante rimedio domestico, seppur in parte estraneo al ragionamento in parola, è quello della «sezione lavoro della Cassazione, consistente nell’impegno di uniformarsi per le decisioni future all’indirizzo prescelto a maggioranza in sede di discussione interna» (G. Franza, *Il valore del precedente e la tutela dell’affidamento nel diritto del lavoro*, cit., 55).

<sup>8</sup> Su cui naturalmente si tralasciano citazioni puntuali, richiamandosi solo una delle più descrittive sintesi al riguardo: R. Rordorf, *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, in M. Acierno, P. Curzio, A. Giusti (a cura di), *La Cassazione Civile Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana (Seconda Edizione)*, Cacucci, Bari, 2015, 31 ss.), in particolare nel paragrafo intitolato: «Una prima sorpresa: il fascicolo non si tocca». Come notato da G. Scarselli, *La cassazione civile a cura di Maria Acierno, Pietro Curzio e Alberto Giusti, terza edizione*, in *Judicium*, questo interessante brano, contenuto nella Seconda Edizione del volume, non è più presente nella Terza Edizione (M. Acierno, P. Curzio, A. Giusti (a cura di), *La Cassazione Civile Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana (Terza Edizione)*, Cacucci, Bari, 2020). È però interessante notare fugacemente come una pronuncia a Sezioni Unite (Cass., Sez. un., 13 dicembre 2016, n. 25513, in *GI*, 2017, 851, con nota di M. Russo, *In tema di procedibilità e ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c.*) abbia espressamente affermato che il principio di autosufficienza «nella giurisprudenza di questa Corte ha talvolta sofferto di una certa qual ipertrofia».

processi civili iscritti in Cassazione: la contraddittorietà delle decisioni<sup>9</sup> e la cattiva qualità delle sentenze di merito<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup>G.F. Ricci, *Il velo squarciato: la Suprema Corte apre la porta al sindacato di legittimità sul giudizio di fatto*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2019, 354, rileva che «uno dei punti critici che riguardano la funzionalità della Cassazione (se non il più critico) è costituito dalle ben evidenti perplessità dell'operatore del diritto e del cittadino in genere, in ordine ai frequenti contrasti di giurisprudenza fra le varie sezioni e alle volte addirittura fra queste e le Sezioni unite, traendo da ciò un possibile senso di smarrimento derivante dalla perdurante idea di una crisi della certezza del diritto. ... il conflitto di decisioni o anche semplicemente la presenza di una sentenza che dissente o si limita a fornire un'interpretazione diversa su un caso analogo deciso appena qualche mese prima, non possono non determinare nel cittadino una perdita di fiducia nella sicurezza della giustizia e nelle funzioni della nostra Suprema Corte. È inutile nascondere che più volte ci si trova ad effettuare una valutazione del genere, provando un senso di imbarazzo nel cercare di comprendere quale delle varie decisioni sia quella giusta, il che porta ovviamente a riflettere su quanto finisca per essere difficile oggi l'opera dell'avvocato». Al riguardo viene spontaneo ricordare che S. Chiarloni, *Ruolo della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 2002, 6 paragonava la giurisprudenza di legittimità al «supermercato nei cui scaffali i clienti – i litiganti – riescono facilmente a trovare il prodotto che cercano» affermando poi, in maniera ancora più vicina a quanto si sta sostenendo nel testo, che «quanto più la giurisprudenza della corte assomiglia ad un supermercato dove il soccombente nel giudizio di merito trova precedenti anche favorevoli, tanto più aumentano i ricorsi» (S. Chiarloni, *Un ossimoro occulto: nomofilachia e garanzia costituzionale dell'accesso in cassazione*, in C. Besso, S. Chiarloni (a cura di), *Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto*, ESI, Napoli, 2012, 21). Ancora lo stesso A., *Ragionevolezza costituzionale e garanzie del processo*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2013, 525 aveva considerato «i prodotti giurisprudenziali della corte suprema simili a quelli di un supermercato, dove la parte soccombente spesso trova, accanto a quelli contrari, anche i precedenti favorevoli che possono indurla a tentare la sorte».

<sup>10</sup>Secondo quanto riportato da L. Mancini in *L'argomentazione delle decisioni della Cassazione: tra autorevolezza del precedente ed esigenze di semplificazione*, in [http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/REPORT\\_ARGOMENTAZIONE\\_DECISIONI\\_CASSAZIONE\\_MANCINI.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/REPORT_ARGOMENTAZIONE_DECISIONI_CASSAZIONE_MANCINI.pdf), 4, anche C. Di Iasi sembra condividere per certi versi l'assunto per il quale la decisione di impugnare è influenzata dalla qualità della pronuncia stessa: «una sentenza più breve è più elegante e più cortese per le persone che devono leggerla e rende più facile comprenderne la *ratio decidendi* e, quindi, rende più agevole la scelta della parte se proporre o meno l'impugnazione». Da un punto di vista più generale R. Rordorf, *Il linguaggio della Corte di cassazione*, in R. Rordorf, *Magistratura Giustizia Società*, cit., 389, evidenzia che «la chiarezza della motivazione non è prescritta in modo esplicito dal codice di rito, ma costituisce, com'è intuitivo, la condizione indispensabile affinché la medesima motivazione possa assolvere pienamente il suo compito, consistente nel dar conto della ragioni che sorreggono la decisione; se quelle ragioni non risultassero chiare, non sarebbe possibile comprendere davvero il perché della decisione giudiziale ed il valore stesso della motivazione si smarrirebbe».

## 2.1. La frequente non uniformità della giurisprudenza di legittimità

È evidente che l'evoluzione del diritto passa anche attraverso il superamento dei precedenti, il loro ribaltamento, il decidere in un modo diverso da come si è sempre fatto; ciò in quanto il mondo, la sensibilità sociale, l'ordinamento giuridico sono mutevoli e richiedono che tali siano anche le risposte e le soluzioni giurisprudenziali. E se è vero che la Corte ha dovere di fedeltà al proprio precedente, è altrettanto vero che non sarebbe corretto ambire, soprattutto in un sistema di *civil law*, ad un precedente che sia un monolito inattaccabile e imm modificabile.

Bisogna pure prendere atto, però, che fino a quando si potrà avere la speranza che il proprio ricorso – pur senza che ve ne sia qualche apparente fondata ragione – venga deciso in difformità da quanto fino a quel momento è stato fatto, potrà sempre valere la pena di tentare l'impugnativa<sup>11-12</sup>. E gli esempi

---

<sup>11</sup> In questo senso F. Lazzaro, *Prefazione*, in M. Di Marzio, F. Lazzaro, P. Vittoria, *Giudizio di Cassazione*, Giuffrè, Milano, 2016, V. s.: «*Virus* che intacca gravemente il sistema è il “contrasto di giurisprudenza”, specie se tra pronunce delle SS.UU.: diviene una sorta di “tana libera tutti”, con l’ovvio aumento dei ricorsi in cassazione nella speranza che, comunque, si possa azzeccare il “collegio” favorevole alla propria tesi; il contrasto si pone così come concausa dell’enorme afflusso di ricorsi»; P. Curzio, *Il problema Cassazione*, cit., 126: «l’incremento della prevedibilità dell’esito dei giudizi costituisce il più serio fattore di deflazione del contenzioso. Deflazione del contenzioso significa riduzione della durata dei processi e migliore qualità delle decisioni. Tra questi elementi vi è un rapporto inversamente proporzionale. Un’interpretazione delle norme più chiara, uniforme e stabile per un ragionevole lasso di tempo, comporta forti benefici per l’economia di un Paese ed è un diritto dei cittadini. Costituisce uno strumento di attuazione del principio di uguaglianza nella concreta applicazione della legge, che è invece leso da interpretazioni giudiziarie ondivaghe e ingiustificatamente diversificate. Contribuisce a definire meglio il quadro dei diritti e dei doveri dei componenti di una comunità. È, in ultima analisi, fondamentale per la qualità di una democrazia». Da altro punto di vista A. Valitutti, *Precedente giudiziale e argomento «ex auctoritate»*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2019, 498 s. esprime il proprio *favor* verso l’uniformità giurisprudenziale rilevando che una delle ragioni che «induce a preferire la prospettiva della stabilità delle opzioni ermeneutiche risiede, poi, – e l’argomento assume una particolare attualità in un momento storico nel quale perfino la funzione nomofilattica è messa in crisi dal dilagare dei ricorsi – nella maggiore efficienza dell’attività decisoria, che conseguirebbe ad una prassi ispirata al rispetto dei precedenti. È di chiara evidenza, infatti, che una simile prassi richiede, a coloro che vi si adeguano, una dispiego di energia intellettuale di gran lunga inferiore» facendo poi anche «leva ... sulla maggiore credibilità esterna che deriverebbe dal mantenimento della coerenza interna delle decisioni, laddove la diminuzione di tale credibilità conseguirebbe inevitabilmente ad una iurisdictione connotata da “contrastati, sbandamenti e oscillazioni”» M. Taruffo, *La Corte di cassazione tra legittimità e merito*, in M. Taruffo, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Il Mulino, Bologna, 1991, 111-112, parlando dei criteri di impiego delle presunzioni semplici rilevava che le decisioni della Cassazione «si dividono in due filoni di pensiero diversi ma quasi corri-

potrebbero essere tanto numerosi che non vale nemmeno la pena di richiamarne qualcuno<sup>13</sup>.

La contraddittorietà delle decisioni di legittimità è un elemento facilmente riscontrabile, all'uopo essendo certamente bastante l'esperienza quotidiana<sup>14</sup>.

---

spondenti quanto a numero di sentenze» ritenendo poi che la spiegazione di tale divergenza fosse «assai ... banale ... La Corte adotta il criterio “forte” ... quando censura decisioni di merito nelle quali ritiene che le presunzioni disponibili nel caso concreto non fossero sufficienti a fondare l'accertamento del *factum probandum*. Adotta invece il criterio “debole” ... quando ritiene che le presunzioni disponibili nel caso concreto, pur non fondando conclusioni assolutamente certe, siano convincenti circa l'esistenza del *factum probandum*». A. Di Florio, *Protezione internazionale ed il giudizio di cassazione: eterogenesi dei fini?*, in *QG* afferma: «come osservato dalla Corte Europea per i diritti Umani, a fronte dell'assoluta fisiologia connessa alla diversità di orientamenti giurisprudenziali fra le corti di merito e quella di legittimità, non è tollerabile che vi siano marcate diversità di vedute all'interno dell'organo che ha il compito di dare uniformità alla giurisprudenza». Secondo G. Vidiri, *La certezza del diritto tra “positivismo giuridico” e “giusnaturalismo”*, in G. Bronzini, R. Cosio (a cura di), *Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali*, Giuffrè, Milano, 2017, 36, «è indubbia la sussistenza di un reciproco e stretto collegamento tra nomofilachia, tempi del processo, e certezza del diritto non potendosi negare che la interdipendenza – o meglio la circolarità di effetti – tra resistenza nel tempo dei principi giurisprudenziali e la risoluzione del contenzioso, comporti un più agevole perseguimento della “ragionevole durata del processo”». Efficacemente M.R. San Giorgio, *L'Ufficio del Massimario e del Ruolo*, in M. Acierno, P. Curzio, A. Giusti (a cura di), *La Cassazione Civile*, cit., 587 osserva che «La certezza giuridica, nella declinazione di certezza e prevedibilità delle decisioni giudiziali, trova nella funzione di nomofilachia il suo principale strumento di attuazione».

<sup>12</sup>M. Taruffo, *Il controllo sulla motivazione della sentenza civile*, in M. Taruffo, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, cit., 152 svolge in sostanza la medesima considerazione, anche se dal punto di vista completamente diverso di ritenere che l'elevato numero dei ricorsi per cassazione derivasse anche dall'eccessiva apertura della Corte nel decidere i pretesi vizi di motivazione scivolando in realtà nel merito («il centro della questione non è la presenza o l'assenza del n. 5 dell'art. 360, ma l'atteggiamento della Corte; se essa adottasse un severo *self restraint* limitandosi davvero al controllo sulla motivazione, l'intero problema potrebbe rientrare entro confini accettabili»).

<sup>13</sup>Si rimanda sul punto all'elenco fatto da G. Costantino, *La Cassazione*, cit., alla nota 7, dopo che l'A. ha ricordato che «non mancano mutamenti di giurisprudenza affatto originali, che suscitano scalpore ed ai quali la stessa Corte, nella sua composizione più autorevole, provvede a porre rimedio». Si vedano anche i casi riportati da A. Carbonelli, *Conversione dei contratti a termine illegittimi nelle pubbliche amministrazioni: de profundis, o forse ni?*, in [https://www.comma2.it/images/pdf/td\\_pa.pdf](https://www.comma2.it/images/pdf/td_pa.pdf).

<sup>14</sup>E della cui drammaticità è ovviamente consapevole la stessa Corte. V. Di Cerbo, F. Amendola, *Misure organizzative per la nomofilachia: l'esperienza della sezione lavoro della Corte di cassazione*, in *LDE*, 2019, n. 2, 5 ss. affermano che «se il compito affidato alla Cassazione è, per quanto detto, garantire l'uniforme interpretazione della legge, una primaria esigenza di rispetto di quello che è un principio logico di non contraddizione impone che tale unifor-

L'incidenza di quest'elemento sul numero di ricorsi non può naturalmente avere un riscontro statistico; pare però evidente che il fatto di sapere che una determinata tesi giuridica potrebbe trovare accoglimento nonostante l'esistenza di numerosi precedenti contrari sia un incentivo abbastanza forte all'impugnazione.

D'altronde, basta mettersi per un attimo nei panni dell'avvocato chiamato a rendere un parere circa l'opportunità di proporre ricorso per cassazione per rendersi conto di quanto facilmente possa operare il suddetto meccanismo.

Consapevole del fatto che la sentenza è corretta – magari perché si è adeguata alla costante giurisprudenza di legittimità – il prudente professionista prospetterebbe al cliente la pressoché certa soccombenza; gli rappresenterebbe che dovrebbe quindi sostenere come costi la parcella del proprio difensore, il contributo unificato e, all'esito della probabile soccombenza, il raddoppio del suddetto contributo e la condanna alle spese in favore della controparte<sup>15</sup>.

---

mità sia assicurata, prima di ogni cosa, all'interno della Corte stessa ... Occorre soprattutto evitare che, in archi temporali ridotti e senza plausibili giustificazioni, l'interpretazione della stessa norma sia diversa sol perché magari è diversa la composizione dei collegi e quindi prevenire i contrasti inconsapevoli (decidere la stessa questione senza essere a conoscenza che è stata decisa da altro collegio) ma anche i contrasti occulti (decidere in ossequio solo formale al precedente ma in concreto decidere diversamente). Occorre evitare perché dopo le decisioni della Corte di cassazione c'è il giudicato. Non ulteriori gradi di giudizio che possano comporre la diversa interpretazione della legge. C'è il giudicato oltre la Corte di ultima istanza e quindi, in quel caso deciso, la lesione irreversibile del principio di uguaglianza rispetto ai cittadini coinvolti dalle divergenti decisioni. Il tradimento flagrante dell'essenza e della ragione stessa della nomofilachia». L. Passanante, *Il precedente impossibile*, cit., 57 nota che «le riforme del processo civile degli ultimi anni hanno giocato un ruolo di primo piano nel dare alla Cassazione un “nuovo volto”, rafforzandone la funzione nomofilattica, proprio facendo leva su meccanismi di tipo processuale: il processo civile e i suoi congegni, in altri termini, sono stati “manovrati” dal legislatore per irrobustire sempre più la forza extra-processuale delle pronunce della Cassazione, facendo, come da più parti si è detto, di questa una sorta di “Corte del precedente”». B. Capponi, *Recensione a La Cassazione Civile*, in *Giu. Ins.*, osserva che «chiunque può constatare che i contrasti interni alla Corte permangono, permangono i diversi filoni interpretativi che la Corte mostra di ignorare quando sceglie di seguirne uno (si pensi alla vexata quaestio delle restituzioni in appello: cfr. Sez. III, ord. 2 marzo 2018, n. 4918, in relazione a Sez. I, sent. 12 febbraio 2016, n. 2819), si riaffacciano decisione “a sorpresa”, sovente smentite a distanza di pochi mesi, che nascono sempre con l'obiettivo di respingere i contenziosi (si confrontino la sorprendente ord. della III sez., 17 gennaio 2018, n. 1058, immediatamente corretta dalla stessa III sez. con sent. 30 settembre 2019, n. 24224). Chiunque può constatare che la Corte non riesce ad applicare l'art. 360-bis c.p.c. perché in troppi settori non è possibile identificare quale sia la “giurisprudenza” cui far riferimento per sottoporre il ricorso a un controllo preliminare di ammissibilità».

<sup>15</sup> In questo senso M. Di Marzio, F. Lazzaro, P. Vittoria, *Giudizio di Cassazione*, cit., 29: «A fronte di ... “giurisprudenza consolidata” i giudici di merito raramente dissentono dal c.d.

All'esito di ciò il cliente – sconsigliato, ma magari appagato dalla chiarezza e dalla trasparenza mostrate dal legale – potrebbe farsene una ragione: ha perso e non vale la pena di proseguire. Oppure potrebbe – insoddisfatto della ritenuta scarsa tenacia del difensore interpellato e mosso dalla personale sete di giustizia – rivolgersi ad un altro professionista.

Quest'ultimo – non necessariamente meno avvertito, né meno prudente o preparato del precedente – magari esprimerà un parere opposto: si può proporre ricorso! Ciò per mille motivi: non si è avveduto che la giurisprudenza contro di lui è granitica, oppure crede davvero nella bontà della tesi da sostenere o, semplicemente, ritiene che con un po' di fortuna potrà essere emessa una decisione – contraria alla giurisprudenza consolidata – che gli darà ragione.

In questo senso è senz'altro paradigmatico il caso verificatosi alcuni anni fa del ricorso iscritto due volte a ruolo e altrettante volte deciso, con un rigetto ed un accoglimento<sup>16</sup>.

Vi sono quindi due considerazioni da fare.

Da un lato, se la giurisprudenza successiva è mutata all'esito del ricorso proposto dal nostro ipotetico secondo avvocato, bisogna senz'altro applaudire l'audace difensore, che magari ha creduto fermamente in una certa tesi fino a farla diventare diritto vivente, cosicché la sua opera ha prodotto effetti per tutti i consociati. Ma se invece questa voce contraria resta isolata, l'avvocato è stato forse solo molto fortunato (o, se vogliamo, molto convincente).

Dall'altro, il legale interpellato per primo dovrà prendere atto di aver reso un parere erroneo e di non aver fatto una bella figura col cliente. Il tutto – se il collega vittorioso è stato fortunato, piuttosto che bravo a credere in un cambio di giurisprudenza – probabilmente con un pizzico di amarezza<sup>17</sup>.

---

“insegnamento” della S.C.; anche gli avvocati si comportano di conseguenza nel considerare l'opportunità di sconsigliare l'inizio di un ricorso (sulla base di interpretazioni in senso differente della norma). Il “contrasto di giurisprudenza” diviene allora una sorta di “tana libera tutti”, con l'ovvio aumento dei ricorsi in cassazione nella speranza che, comunque, si può azzeccare il “collegio” favorevole alla propria tesi».

<sup>16</sup> Ci si riferisce alle sentenze Cass., Sez. V, 1 ottobre 2003, n. 14608 e Cass., Sez. V, 7 ottobre 2005, n. 19600; per la ricostruzione dei fatti si rimanda alla lettura di Cass., Sez. un., 30 aprile 2008, n. 10867, in *Giur. It.*, 2008, 2776 che si è pronunciata sulla domanda di revocazione della seconda delle pronunce citate.

<sup>17</sup> Non va comunque dimenticato che di recente la Corte di cassazione nella sua massima composizione (Cass., Sez. un., 12 febbraio 2019, n. 4135 in *Foro It.*, 2019, 1, 1623) ha affermato che «l'avvocato difensore è tenuto ad adempiere all'obbligazione inerente all'esercizio del mandato con la diligenza necessaria in relazione alla natura e all'importanza dell'attività professionale esercitata in concreto (art. 1176 c.c., comma 2). Egli non è un mero consulente

Ma quel che è certo è che il difensore interpellato per primo farà tesoro di quest'esperienza e chiedersi se la prossima volta dovrà comportarsi come ha fatto o se dovrà dire al cliente che le speranze sono poche, ma è opportuno tentare. In tale ultimo caso, ecco che gli effetti dell'incertezza giurisprudenziale tipica del nostro giudice di legittimità si saranno riverberati proprio sul carico di lavoro di tale giudice, contribuendo a quello strano meccanismo per il quale poi si interverrà sugli avvocati chiedendogli di sconsigliare le impugnazioni carenti di una ragionevole probabilità di accoglimento<sup>18</sup>.

E, vale la pena rilevare, non si tratta di una semplice *moral suasion* nei confronti degli avvocati cassazionisti.

L'esigenza di avere legali esercenti il patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori molto preparati ed in grado anche di sconsigliare le impugnazioni ha portato difatti recentemente alla riforma della relativa abilitazione<sup>19-20</sup>; si au-

---

legale con il compito di pronosticare l'esito della lite e di informarne il cliente, né è un giudice cui spetta la decisione; egli ha l'obbligo di proporre soluzioni favorevoli agli interessi del cliente, anche nelle situazioni che richiedono la soluzione di problemi interpretativi complessi, di attivarsi concretamente nel giudizio con gli strumenti offerti dal diritto processuale, indicando strade interpretative nuove, portando argomenti che facciano dubitare delle soluzioni giurisprudenziali correnti e anche della giustizia della legge, sollevando eccezioni di incostituzionalità e di contrarietà con il diritto sovranazionale, ecc. ... L'avvocato è anche tenuto ad osservare il fondamentale dovere di precauzione, cioè ad "adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente" (Cass. 27 novembre 2012, n. 20995, con riferimento ad altro professionista legale, il notaio): ciò significa che, nella pluralità dei significati plausibili inclusi nel potenziale semantico del testo legislativo, deve scegliere quello più rigoroso, ovvero il senso che ponga la parte assistita quanto più possibile al riparo da decadenze e preclusioni».

<sup>18</sup> Svolge grosso modo lo stesso ragionamento, anche se sotto un aspetto ben diverso, M. Di Marzio, *Tecniche di redazione degli atti introduttivi: tra legge e protocolli*, in F. Didone, A. De Santis (a cura di), *I processi civili in cassazione*, cit., 663, laddove dice che «se si dissemina di trappole il percorso del giudizio di cassazione, non ci si può poi stupire se la preda fa del proprio meglio per sfuggire alla rete»; interessanti sono anche gli esempi di dilemmi con cui deve confrontarsi l'avvocato cassazionista che l'Autore fa più avanti nel testo, icasticamente riassunti nella domanda che il difensore si deve porre all'atto della redazione del ricorso: «se poi incappo, come un giorno di pioggia a Ferragosto, nel collegio che aderisce all'orientamento minoritario?».

<sup>19</sup> Su cui si veda R.G. Aloisio, *Nuove modalità di accesso all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori*, in *Prev. For.*, 2015, 62.

<sup>20</sup> È curioso notare come il venir meno della possibilità di richiedere l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, originariamente previsto per il 2015, sia stato di anno in anno posticipato, pur funzionando regolarmente la scuola prevista dal comma 2 dell'art. 22, legge 31 dicembre 2012, n. 247; v'è quindi chi ha frequentato la scuola in quanto al momento dell'iscrizione non poteva confidare nell'acquisizione del titolo per an-

spica in tal modo che la Suprema Corte possa ricevere ricorsi meglio redatti e, prima ancora, non ricevere ricorsi nei casi in cui non vi siano grossi margini a favore dell'impugnativa<sup>21</sup>.

Di questo secondo aspetto si è appena parlato.

Quanto al primo, è certo che un'impugnazione redatta in conformità ai *desiderata* della Suprema Corte agevoli il compito del decidente.

Tuttavia è altrettanto vero – a voler fare un'analisi realistica, per quanto forse impietosa – che vi sono dei ricorsi che impegnano pochissimo i giudici proprio per l'imperizia degli avvocati che li hanno redatti.

Si pensi innanzitutto ai numerosi casi di ricorso proposto senza che il difensore sia munito di procura speciale, o di ricorso che non rispetta il requisito dell'autosufficienza (ma innumerevoli potrebbero essere gli esempi: impugnazione tardiva, mancato confronto con il *decisum*, ecc.). A ben vedere, il fatto che non sempre il ceto forense sia adeguatamente preparato a gestire questo tipo di impugnazione talvolta “agevola” la gestione del ruolo da parte del Supremo Collegio.

## 2.2. *La frequente cattiva qualità delle sentenze di merito*

Anche in relazione all'aspetto della purtroppo frequente cattiva qualità delle sentenze di merito<sup>22</sup> non si può ovviamente disporre di dati statistici circa l'incidenza sulla scelta di impugnare. Tuttavia l'esperienza insegna che una sentenza puntuale, ben motivata, che ha preso in esame tutti gli aspetti della controversia e che li ha decisi in maniera convincente spesso sfugge alla naturale voglia di reazione della parte soccombente (ciò naturalmente vale sia per

---

zianità, salvo poi beneficiare delle suddette proroghe e maturare il diritto di ottenere il titolo, appunto, per mera anzianità.

<sup>21</sup> Da interessante punto di vista M. Miscione, *Nomofilachia, Sezioni Unite, “diritto vivente”* (leggendo la *Relazione 2016 del Primo Presidente della Cassazione*), in *LG*, 2016, 330 osserva come parte dello spaventoso carico di lavoro della Suprema Corte «derivi dalle continue inadempienze dell'INPS e dello Stato. Viene allora spontaneo, forse ingenuo, rilevare che il numero eccessivo dei processi va eliminato rispettando le regole e con l'adempimento. Se l'INPS e lo Stato continuano a subire condanne in numero eccessivo, i processi possono e debbono essere evitati con il rispetto delle regole».

<sup>22</sup> Cass., Sez. lav., 27 luglio 2018, n. 20010 rappresenta un caso in cui la Corte di cassazione censura severamente una sentenza di merito redatta molto male. La difficoltà finanche di comprendere la *ratio decidendi* ha obbligato il ricorrente a moltiplicare i motivi di ricorso, dando così luogo non solo ad un'impugnazione, ma ad un'impugnazione particolarmente complicata (sia per chi l'ha proposta, sia per chi l'ha decisa).

l'appello che per il ricorso in cassazione)<sup>23</sup>. Il che costituisce certo un importante valore per l'ordinamento.

Basti pensare a quanto possano essere inutili e frustranti (per le parti e per l'intero sistema) le impugnazioni per omessa pronuncia. Si tratta di un caso in cui il gravame di legittimità – nascente proprio dalla “distrazione” del giudice di merito – può risolversi davvero in un vano esercizio di giurisdizione, che comporta inutili spese e perdite di tempo per le parti e per lo Stato.

È opportuno spiegarsi meglio.

Se una sentenza non ha pronunciato su una domanda o su un'eccezione, la parte sarà indotta a ricorrere per cassazione, sapendo che in questo caso le sue *chances* di vittoria possono essere ragionevoli: se effettivamente non vi è stata decisione su un aspetto, si può ben pensare d'impugnare.

Una volta ottenuta l'auspicata cassazione, la parte avrà dal giudice del rinvio la risposta che originariamente era mancata: ma naturalmente potrebbe essere sfavorevole.

Un caso del genere comporta senz'altro un dispendio inutile di attività giurisdizionale, in quanto se la decisione vi fosse stata sin dall'inizio ci sarebbe stato un ricorso in meno.

Come si diceva, inoltre, magari la parte prenderà atto della decisione sfavorevole, ad esempio rendendosi conto che aveva effettivamente torto (o semplicemente rassegnandosi al fatto che non vi sono margini di impugnativa, perché magari si tratta di una questione di mero fatto, di per sé non ragionevolmente sottoponibile al vaglio di legittimità). In un'ipotesi del genere, quindi,

---

<sup>23</sup> A. Proto Pisani, *Problemi del processo civile rivisti da un ottantenne*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2019, 1441, parlando in particolare delle sentenze dei GOT, rileva che si tratta di decisioni spesso «di pessima qualità, alle quali neanche il giudizio d'appello può rimediare stante l'attuale rigido divieto dei c.d. “nova”»; e le conseguenze deleterie sono destinate a proseguire, perché l'avvocato della parte soccombente sarà sempre più spinto a presentare (o far presentare) ricorso per cassazione, nella speranza che la causa sia assegnata a un consigliere di cassazione che, accorgendosi della iniquità della sentenza d'appello, la cassi, forzando le maglie, che dovrebbero essere rigidissime, relative al riesame del fatto in cassazione: e così i già numerosissimi giudizi di cassazione aumentano ancora e il giudizio di cassazione da giudizio di legittimità, sempre più, quanto meno, appare come un giudizio di terzo grado: dando così luogo a un circolo vizioso». C. Consolo, *La base partecipativa e la aspirazione alla nomofilachia*, in *Corr. Giur.*, 2019, 1570, rileva che «proprio perché la giurisdizione è una risorsa scarsa – altro *leit motiv* di questi anni, vero per quanto talora abusato – verrebbe da dire che essa debba saper essere razionale in tutto il percorso processuale, e sin da subito dare frutti attendibili». C. Di Iasi, *Il sindacato sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali*, in M. Acierno, P. Curzio, A. Giusti (a cura di), *La Cassazione Civile*, cit., 399 sostiene che «una chiara ed esauriente (ancorché concisa) motivazione della sentenza di merito costituisce pur sempre il mezzo più sicuro per evitare equivoci sulla portata del *decisum* e ridurre possibili impugnazioni».

non solo il sistema giustizia avrà dovuto gestire un ricorso in più del necessario, ma tale ricorso si sarà rivelato del tutto inutile dal punto di vista pratico, visto che la parte vittoriosa in cassazione è stata poi (di nuovo) soccombente nel merito.

### 3. *L'indagine circa i compiti dell'avvocato attraverso la lettura delle "storture" del giudizio di cassazione*

E allora, come si diceva, probabilmente per indagare bene ciò che all'avvocato è richiesto di fare per non rischiare di commettere errori nella redazione del ricorso per cassazione è necessario guardare anche ad alcune "storture" del giudizio di cassazione e delle sentenze di legittimità in generale, che possono fornire forse la corretta chiave di lettura per leggere e comprendere quanto poi richiesto alla parte ricorrente.

Alcuni "errori" della Corte che offrono immediato consiglio per la buona riuscita di un ricorso per cassazione si ricavano dalla lettura di pronunce di revocazione che riguardano domande od eccezioni assorbite.

Si pensi ai casi in cui il Supremo Collegio accolga un ricorso con decisione nel merito senza avvedersi dell'esistenza di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato per averle ritenute assorbite, con evidente nocumento per la parte soccombente in cassazione, che deve attivarsi per ottenere la possibilità di far valere ulteriormente le proprie ragioni.

La situazione appena vista consiglia allora di rappresentare nel controricorso l'esistenza di questioni ritenute assorbite dal giudice di merito ed in relazione alle quali sia quindi necessaria una sua pronuncia<sup>24</sup>. Sarebbe quindi un errore dell'avvocato quello di non prevenire il possibile errore dei giudici omettendo la suddetta segnalazione e rischiando che all'accoglimento del ricorso si accompagni una decisione nel merito.

Questo per quanto riguarda un'ipotesi di vero e proprio errore commesso in sede di legittimità.

Ma, come si diceva, vi possono essere semplicemente prese di posizione o indirizzi che si possono ritenere non condivisibili, ma da cui non si può ovviamente prescindere nella redazione del ricorso per cassazione.

Si pensi ad esempio al caso, che verrà trattato nel secondo capitolo, di un'erronea interpretazione della domanda da parte del giudice di merito, che abbia come conseguenza che alla parte si dia qualcosa di più (o di meno, o di

---

<sup>24</sup>In questo senso G.F. Ricci, *Il giudizio civile di cassazione*, Giappichelli, Torino, 2019, 397.

diverso) rispetto a ciò che essa aveva chiesto. Chi scrive ritiene errato l'indirizzo (maggioritario) che afferma l'incensurabilità dell'operato del giudice di merito, perché sovrano dell'interpretazione degli atti di parte; ritiene invece nella specie verificata una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (ricostruzione pure non infrequentemente accolta nei precedenti di legittimità). Tuttavia, solo la conoscenza del problema e dell'indirizzo che si ritiene sbagliato consente di valutare (e di calibrare) correttamente la propria impugnazione.

Lo stesso dicasi per la questione dell'erronea riconduzione della doglianza in una delle cinque ipotesi dell'art. 360 c.p.c., su cui ci si soffermerà nel primo capitolo. Chi nella redazione del ricorso si fermasse al dato costituito dalla "liberale" presa di posizione delle Sezioni Unite al riguardo<sup>25</sup> commetterebbe probabilmente una leggerezza, dovendo invece avere bene a mente che decisioni successive hanno utilizzato una ben maggiore rigidità. E anche se queste ultime pronunce (su cui naturalmente si rimanda alla trattazione svolta nel primo capitolo) possono essere considerate errate – in quanto confliggenti con l'orientamento delle Sezioni Unite, "vincolante" quantomeno in ragione del disposto dell'art. 374, comma 3, c.p.c.<sup>26</sup> – non per questo possono essere ignorate in sede di redazione del ricorso.

È in questo senso quindi che si diceva che per, poter valutare approfonditamente se e come procedere alla proposizione del ricorso per cassazione, si deve necessariamente accompagnare alla lettura degli errori degli avvocati – per come censurati dalla Suprema Corte – quella delle storture o degli errori commessi in sede di giudizio.

#### *4. Il rimedio della riforma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. e la sua efficacia*

Tornando alle cause ed ai rimedi necessari per il corretto funzionamento del giudizio di cassazione, le statistiche ci portano innanzitutto a prendere atto del fatto che uno dei più importanti interventi in materia non abbia dato l'esito sperato quanto a riduzione delle impugnazioni. Ci si riferisce alla famigerata modifica del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. operata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83,

---

<sup>25</sup> Cass., Sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931, in *Riv. Dir. Proc.*, 2014, 179 con nota di R. Poli, *Le Sezioni Unite sul regime dei motivi specifici del ricorso per Cassazione*.

<sup>26</sup> Efficacemente Cass., Sez. II, 6 dicembre 2019, n. 31979 afferma di dover seguire un precedente del Collegio di nove giudici in quanto «vincolante le sezioni ex art. 374 c.p.c., a meno di una nuova rimessione alle sezioni Unite».